

zione per pubblica utilità, nego che si possa dire offeso il diritto e la giustizia; imperocchè, il giorno in cui priveremo del loro diritto esclusivo coloro che ne godessero legittimamente, li manterremo pienamente indenni, e sarà contemporaneo, come nei casi di espropriazione per utilità pubblica, l'atto di espropriazione e il pagamento della indennità.

Queste dichiarazioni del Governo, che sono esattamente conformi a quelle che già fece in Senato, esattamente conformi a quelle dell'ufficio senatoriale; dichiarazioni che la maggioranza della Commissione parlamentare accetta pienamente, devono bastare a toglier di mezzo ogni dubbio intorno al significato dell'articolo in discussione che io confido sarà approvato dalla Camera.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Frola.

**Frola.** Dopo le dichiarazioni fatte dal Governo poco mi resta a dire. Due erano gli emendamenti presentati da me in unione agli onorevoli colleghi Badini, Bobbio, Demaria e Cibrario del seguente tenore:

“ La presente legge, per quanto riguarda la libertà dell'esercizio dell'arte farmaceutica, andrà in vigore dopo che saranno aboliti i vincoli, privilegi e diritti esistenti nel regno nell'esercizio della farmacia, e liquidate le relative indennità a senso dell'articolo 68, e nelle provincie, nelle quali sianvi farmacie non piazzate, come quelle istituite in epoca anteriore alle regie patenti 16 marzo 1839, sarà mantenuta la trasmissibilità sia per atto tra vivi, che per successione a causa di morte, salve le opportune autorizzazioni nell'interesse della sanità pubblica, ed osservate le disposizioni della presente legge. ”

Il primo è diretto appunto a sospendere la legge in quanto proclama la libertà dell'esercizio, insino a che non siano risarcite le indennità spettanti e provveduto per gli attuali aventi diritto: questa prima proposta ha l'autorevole conforto di quanto ne diceva il Rattazzi al Senato nel 1857 nonchè di molte associazioni farmaceutiche e della stessa onorevole Commissione parlamentare che riferì sul presente disegno di legge la quale nell'articolo 69 esprimeva precisamente il concetto che è insito nell'emendamento presentato.

Il secondo è diretto a non violare un diritto di proprietà, un diritto acquisito per quelle farmacie non piazzate istituite in epoca anteriore alle patenti del 1839: l'inceppamento della trasmissività di queste farmacie o mediante il concorso od in altro modo sarebbe una violazione

del diritto di proprietà e poichè pare che sia sorto il dubbio riguardo alle condizioni in cui i titolari delle farmacie in discorso hanno diritto di credersi costituiti, importa che tale dubbio sia dissipato e troverebbe sede opportuna l'aggiunta del proposto emendamento che chiarisca tale concetto e determini la conservazione quanto alle farmacie di cui si tratta della trasmissibilità sia per atto tra vivi che per successione.

Sul primo emendamento il Governo fece esplicite favorevoli dichiarazioni, che accettò, però pure sul secondo desidero sentire l'avviso del Governo, e siccome vado persuaso che sarà equamente favorevole, perchè fondato sul medesimo principio, dichiaro fin d'ora di convertire i due emendamenti in un ordine del giorno che comprenda i concetti racchiusi nelle fatte proposte e dia interpretazione chiara ed autentica all'articolo 68.

Quindi, accettando le dichiarazioni del Governo, presento apposito ordine del giorno nel senso sovra svolto e confido che sarà accolto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Panizza, relatore.** Davanti ad una legge che si chiama di tutela dell'igiene e della sanità pubblica, l'esercizio farmaceutico non può preoccupare il legislatore che sotto due soli punti di vista. Parmi cioè che quelli a cui si concede gratuitamente la visita sanitaria, debbano avere anche i soccorsi, senza i quali la visita sanitaria resterebbe illusoria; vale a dire abbiano le somministrazioni gratuite o a prezzo ridotto dei medicinali. Il secondo punto di vista è la vigilanza che si deve esercitare su questo ramo di servizio.

Ogni altro argomento infatti è d'indole economica e non trova la sede opportuna in una legge sanitaria. Non si provvede a che il povero abbia, oltre il medico, i medicamenti coi limiti di spazio e di popolazione che erano assegnati ai farmacisti. Anzi, assegnando limiti di spazio e di popolazione ai farmacisti, si raggiunge l'effetto opposto.

Il farmacista non è un puro commerciante, ma è un professionista, il quale cerca il compenso del suo esercizio professionale vendendo i medicamenti ad un prezzo che va piuttosto verso il limite superiore che verso il limite inferiore della tariffa stabilita dalla farmacopea.

Però non è ancora certo che il regime della libera concorrenza possa considerarsi come un rimedio a questo stato di cose, perchè invece della concorrenza è più facile che si stabilisca tra gli esercenti dello stesso luogo una coalizione, che